



Approvato con
delibera Consiliare
nr 51 del 22.12.03

COMUNE DI PALMA CAMPANIA

Regolamento del difensore civico

Indice generale

Capo I

Istituzione del difensore civico

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Regolamento
- Art. 3 - Requisiti
- Art. 4 - Elezione
- Art. 5 - Durata in carica
- Art. 6 - Decadenza
- Art. 7 - Dimissioni
- Art. 8 N Revoca del Difensore civico
- Art. 9 N Competenze economiche

Capo II

Esercizio delle funzioni

- Art. 10 - Funzioni
- Art. 11 - Ambito di attività
- Art. 12 - Attivazione
- Art. 13 - Diritto di accesso
- Art. 14 - Esercizio delle funzioni
- Art. 15 - Inadempienze

Capo III

Rapporti con gli organi del Comune

- Art. 16 - Relazioni con il consiglio comunale
- Art. 17 - Rapporti con la giunta e le commissioni
- Art. 18 - Rapporti con il sindaco
- Art. 19 - Rapporti con il segretario generale

Capo IV

Organizzazione dell'ufficio

- Art. 20 - Sede e mezzi
- Art. 21 - Oneri a carico del Comune
- Art. 22 - Coordinamento

Capo V

Disposizioni finali

- Art. 23 - Approvazione del regolamento
- Art. 24 - Entrata in vigore
- Art. 25 - Informazione dei cittadini
- Art. 26 - Diffusione del regolamento

Capitolo I

Istituzione del difensore civico

Art. 1

Istituzione

1. Nel Comune di Palma Campania è istituito l'ufficio del difensore civico comunale.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

Art. 2

Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi elettivi del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello statuto comunale e nella legge di ordinamento delle autonomie locali.

Art. 3

Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio dotate di adeguata formazione culturale, esperte e competenti in discipline giuridiche - amministrative e che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.
2. Sono incompatibili con la carica di difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, e comunali, gli amministratori e i dipendenti delle Comunità Montane e delle ASL, in carica;
 - c) I ministri di culto;
 - d) Gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o/a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale.
 - e) I parenti ed affini fino al 4° grado con amministratori e 4° grado parenti ed affini ai dipendenti dell'Ente;
 - f) Coloro i quali hanno rivestito la carica di consigliere comunale, assessore o Sindaco di Palma Campania nei precedenti cinque (5) anni, nonché tutti i candidati nelle liste dell'ultima tornata elettorale.

Art. 4

Elezione

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro 90 giorni dalla convalida degli eletti. E' eletto il candidato che abbia riportato il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo 2 votazioni da tenersi in adunanze separate, il difensore civico è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nel termine di trenta (30) giorni antecedenti la nomina del Difensore Civico l'Amministrazione ne darà ampia informazione a mezzo di avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

Chiunque vi abbia interesse ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 può presentare istanza allegando alla stessa:

a) curriculum professionale;

b) dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 3;

3. L'avvenuta elezione è comunicata all'interessato dal Sindaco, assieme all'invito a rendere innanzi allo stesso, entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto consiliare, la dichiarazione di accettazione e l'impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.

4. Il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al comma 3. La giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni, a norma degli articoli 21 e 22.

Art. 5

Durata in carica

1. Il difensore civico rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

2. Il difensore civico non è rieleggibile.

Art. 6

Decadenza

1. Qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità essa viene contestata dal Sindaco al Difensore Civico che ha 10 giorni per rimuoverla, qualora sia possibile, o per formulare osservazioni. Entro ulteriori 10 giorni il C.C. delibera in merito pronunciando la eventuale decadenza.

Art. 7

Dimissioni

1. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore civico al Presidente del Consiglio comunale. Esse devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata della presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. L'elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. In caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, l'elezione del Difensore civico dovrà avvenire entro sessanta giorni dal verificarsi della morte o dell'evento impeditivo con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8

Revoca del Difensore civico

1. Il Difensore civico è revocato dal Consiglio comunale quando riporti taluna delle condanne previste dal comma 1 dell'art. 58 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

2. Il Difensore civico può essere, altresì, revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni sulla base di una mozione firmata da un numero di Consiglieri comunali non inferiore ai 2/5.

3. Nel caso di cui al comma 2, la revoca del Difensore civico è deliberata con le stesse modalità previste dallo Statuto per la sua elezione.

4. L'elezione del nuovo Difensore civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla approvazione della deliberazione di revoca con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9

Competenze economiche

1. Al difensore civico spetta una indennità di funzione non superiore al 30 % di quella prevista per il Sindaco.

Capo II

Esercizio delle funzioni

Art. 10

Funzioni

1. Il difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale degli interessi legittimi dei soggetti, indicati dall'articolo 11. Provvede inoltre alla tutela degli interessi generali, ed in particolare di quelli relativi alla tutela dell'ambiente.

2. Il patrocinio del difensore civico è gratuito.

3. Il difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1 o di propria iniziativa, nei casi in cui nello svolgimento dell'attività amministrativa si profilino ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, abusi o illegittimità, allo scopo di garantire

l'effettivo rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, buon andamento, tempestività, ed efficienza. In particolare, su istanza degli stessi soggetti, interviene per garantire la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge 7.8.1990, n. 241.

4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcun rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale dal Comune ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

5. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

- a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
- b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria;
- c) le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti.

Art. 11

Ambito di attività

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune, concessionari di servizi.

2. L'ambito di attività può essere esteso alle amministrazioni ed uffici pubblici, nonché alle imprese e società erogatrici di pubblici servizi, operanti in settori collegati alle finalità del Comune, previa dichiarazione di disponibilità da parte dei titolari o responsabili. La disponibilità a consentire l'attività del difensore civico, espressa volontariamente dagli interessati, comporta l'accettazione delle norme del presente regolamento. L'avvenuta accettazione è resa nota alla cittadinanza.

Art. 12

Attivazione

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto da:

- a) persone fisiche o giuridiche;
- b) comitati;
- c) associazioni;

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risiedere, essere domiciliati o esercitare la propria attività nel territorio del Comune di Palma Campania.

3. Il diritto di attivare l'ufficio del difensore civico prescinde dal possesso della cittadinanza italiana o dal raggiungimento della maggiore età.

4. L'istanza può essere avanzata in forma scritta, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento, oppure essere effettuata verbalmente. In tal caso il difensore civico assume per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

5. Qualora si profili la possibilità di proporre azioni in sede amministrativa o giurisdizionale, il difensore civico ne informa preliminarmente l'istante.

6. Esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, il difensore civico mette al corrente l'istante, nel termine di trenta giorni, dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'amministrazione interessata. Il termine è sospeso durante il mese di agosto.

7. Per i casi proceduralmente più complessi il termine di definizione della pratica è stabilito di volta in volta dal Difensore civico e comunque non oltre 90 giorni salvo casi eccezionali appositamente motivati per i quali sia necessario stabilire termini più ampi.

8. Nel caso in cui l'intervento del difensore civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato di cui al precedente comma 6 lo rende edotto delle eventuali azioni che dallo stesso possono essere ulteriormente promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 13

Diritto di accesso

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico ha diritto, nei confronti dei responsabili degli uffici e servizi del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti, nonché delle amministrazioni di cui all'articolo 11:

a) di richiedere, verbalmente o in forma scritta, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie e le informazioni richieste sono fornite al difensore civico entro dieci giorni in modo completo ed esauriente. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite in forma scritta.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa, nel più breve tempo e comunque non oltre dieci giorni.

4. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 14

Esercizio delle funzioni

1. Quando riceve una richiesta di intervento, ovvero ritiene di dover agire di propria iniziativa, il difensore civico richiede le notizie e le informazioni, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui all'articolo 12.

2. Se gli elementi acquisiti fanno ritenere necessario il suo intervento, il difensore civico informa il sindaco ed il segretario generale (o il presidente ed il direttore dell'istituzione, azienda o ente

interessato) ed avverte il funzionario responsabile del procedimento che effettuerà con lui l'esame congiunto della pratica. L'esame ha lo scopo di chiarire lo stato degli atti e le modalità del loro svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello

dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto del procedimento nella data e nella sede stabilite dal difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di carattere organizzativo, il funzionario è tenuto a concordare con il difensore civico una data immediatamente successiva o una sede più idonea per il controllo della documentazione.

3. A seguito di tale esame il difensore civico comunica al funzionario responsabile, in forma scritta, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento ed indica, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei tempi del procedimento amministrativo, il termine massimo per la definizione del medesimo. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione al sindaco ed al segretario generale (o al presidente ed al direttore) ed all'istante.

4. Il funzionario responsabile del procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal difensore civico.

5. Compete al segretario generale (o al direttore) informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'ufficio e del funzionario dipendente tutta la collaborazione richiesta.

6. Quando siano stati preceduti da un intervento del difensore civico i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto alle osservazioni formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al difensore civico.

7. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 15

Inadempienze

1. Il difensore civico può segnalare al sindaco (o al presidente), per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda o altro soggetto previsto dall'articolo 11 che:

a) impedisca o ritardi, senza giustificato motivo, l'accesso del difensore civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio copia di atti dallo stesso richiesti;

b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui all'articolo 13, comma 2;

c) non rispetti il termine massimo per il compimento del procedimento fissato dal difensore civico;

d) non tenga conto, nella formazione dell'atto o provvedimento, delle osservazioni formulate dal difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;

e) ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del difensore civico.

2. Il sindaco (o il presidente) comunica al difensore civico, entro trenta giorni, le decisioni di carattere disciplinare adottate o i motivi per i quali ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

Capo III

Rapporti con gli organi del Comune

Art. 16

Relazioni con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, ogni sei mesi, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni ed irregolarità riscontrate, formulando eventuali proposte, suggerendo innovazioni procedurali ed organizzative alle amministrazioni sulle quali ha esercitato la propria attività.
2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al Presidente del Consiglio Comunale che la iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva. Copia della relazione è trasmessa al sindaco e agli assessori ed ai consiglieri comunali, al segretario generale, i presidenti e direttori delle istituzioni ed aziende dipendenti, ai responsabili delle amministrazioni di cui all'articolo 11.
3. Il difensore civico partecipa alla seduta del consiglio comunale nella quale viene esaminata la relazione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti.
4. Il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.
5. Nei casi di particolare rilevanza o urgenza il difensore civico può inviare apposite relazioni al sindaco ed al consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 17

Rapporti con la giunta e le commissioni

1. Il difensore civico è ascoltato, su sua richiesta, dalla giunta comunale e dalle commissioni consiliari, in ordine all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. La giunta comunale e il Consiglio comunale possono convocare il difensore civico e ascoltarlo sui problemi di particolare importanza.

Art. 18

Rapporti con il sindaco

1. Il difensore civico ha rapporti diretti con il sindaco per quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto l'intervento degli organi comunali.
2. Il difensore civico richiede al sindaco gli interventi di competenza del medesimo o della giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni dell'ufficio.

Art. 19

Rapporti con il segretario generale

1. Il difensore civico informa il segretario generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il segretario generale interviene, su richiesta del difensore civico, per assicurare che i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
3. Il segretario generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Capo IV

Organizzazione dell'ufficio

Art. 20

Sede e mezzi

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

Art. 21

Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio stesso del difensore civico sono sostenute dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il difensore civico segnala al sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

Art. 22

Coordinamento

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il difensore civico mantiene rapporti con il difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e la segnalazione di procedure che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 23

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Con la stessa maggioranza il consiglio può apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché deliberare l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un regolamento sostitutivo.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, lo stesso è depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio Comunali e negli altri luoghi consueti di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 1.

Art. 25

Informazione dei cittadini

1. Contestualmente all'entrata in vigore del regolamento e all'attivazione dell'ufficio del difensore civico, il Comune provvede ad informare i cittadini circa le funzioni di tale istituto, il suo ambito di attività, la persona eletta ad esercitarla, la sede e gli orari dell'ufficio, i soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi, il carattere gratuito degli stessi.

Art. 26

Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento è inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune.
2. I responsabili degli uffici di cui al comma 1 sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei

contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.